

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

41

27 ottobre 2025

Geometria variabile dell'art. 32 sulle **preclusioni probatorie** nella giurisprudenza costituzionale

Leveraged buy out e abuso del diritto, sembra non esserci pace

Riserve in sospensione d'imposta da "maneggiare" con cautela

Compresa nel valore convenzionale la ricarica elettrica delle **autovetture aziendali**

Aggiustamenti TP: per la Corte di Giustizia occhio (attento) ai servizi della "casa madre"

Riforma fiscale: nozione di **rifiuto "urbano" e "speciale"** ai fini TARI

Rilevanza probatoria della relata di notificazione nel **processo tributario telematico**

Stop alla **Global Minimum Tax** dal G7, mentre l'Europa vara lo scambio automatico di informazioni


Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.

 Wolters Kluwer

Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.
Rivista settimanale - Anno XLIX



Cod. 269712
Euro 14,00

Riserve in sospensione d'imposta da "maneggiare" con cautela

di **Fabrizio Ricci**
e **Matteo Aicardi**

 Wolters Kluwer

Riserve in sospensione d'imposta da "maneggiare" con cautela

di Fabrizio Ricci (*) e Matteo Aicardi (**)

Con la risposta all'istanza di interpello n. 219 del 20 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura perdite non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della tassazione dello stesso e che, nel caso in cui questo sia successivamente ridotto con delibera dell'assemblea straordinaria, verrebbe definitivamente meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, non ha colto l'occasione per chiarire se esista o meno una gerarchia di utilizzo delle riserve ai fini fiscali, come invece affermato dalla giurisprudenza. Ulteriori profili di criticità ancora oggi contraddistinguono le riserve in sospensione d'imposta, tra cui, ad esempio, gli effetti delle operazioni straordinarie sulla sorte delle stesse.

1. Premessa

Per "**riserve in sospensione d'imposta**" si intendono quelle poste ideali di patrimonio netto per cui l'imposizione in capo alla società (e in capo al socio ove si tratti di riserve costituite da utili) è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione (1).

Trattasi generalmente di riserve che accolgono **plusvalori non assoggettati a tassazione** (o assoggettati a tassazione in modo parziale), che vengono **tassati** (o tassati "a conguaglio") **in occasione dell'evento**, previsto dalle singole leggi istitutive, che fa cessare lo stato di sospensione. Si può distinguere tra:

- riserve **tassabili in ogni caso** (2), dette anche riserve in sospensione "radicale";
- riserve **tassabili solo in caso di distribuzione** (3), dette anche riserve in sospensione "moderata" (4).

Mentre per le riserve in **sospensione radicale** qualsiasi utilizzo fa cessare la sospensione d'imposta (ad esempio, oltre alla distribuzione ai soci, anche l'utilizzo a copertura perdite), per le riserve in **sospensione "moderata"** solamente la **distribuzione ai soci** fa sorgere il presupposto per la tassazione in capo alla società, mentre utilizzi di diverso genere non determinano alcuna conseguenza sotto il profilo fiscale.

Nonostante la **possibilità di affrancamento** offerta dall'art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (5), sono numerosi i contribuenti in capo ai

(*) Dottore commercialista, Aicardi & Partners.

(**) Dottore commercialista, Aicardi & Partners.

(1) Cfr. tra le altre, la circolare n. 33/E del 15 luglio 2005, par. 2.1.

(2) Come, ad esempio, le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del "vecchio" T.U.I.R., riserva da condono di cui alla Legge n. 516/1982 e alla Legge n. 413/1991.

(3) Tipicamente, sono tali le riserve di rivalutazione costituite ai sensi degli artt. 10 ss. della Legge n. 342/2000 e delle leggi di rivalutazione successive.

(4) Cfr. circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, par. 3.1.

(5) Da ultimo, l'art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024 ha previsto la possibilità di effettuare un affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%.